



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

REG. XL N. 1477

IL RETTORE

richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 501 in data 27.3.2000 e successive modificazioni;

richiamato il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

vista la deliberazione n. 405/25279 in data 16.7.2002 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento per l'uso delle carte di credito;

ritenuto di emanare il Regolamento precitato, come previsto dall'art. 42 comma 2 dello Statuto;

d e c r e t a

E' emanato il Regolamento di Ateneo per l'uso delle carte di credito nel seguente testo:

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE CARTE DI CREDITO

Art. 1 - Oggetto

1.1 Il presente regolamento contiene le disposizioni circa l'uso delle carte di credito come strumenti di pagamento da parte di personale dell'Amministrazione Centrale, dei Dipartimenti e delle strutture ad essi assimilate ai sensi della legge 28 dicembre 1995 n. 549.

Art. 2 – Tipologia di spese

2.1 L'uso delle carte di credito è consentito nei casi in cui non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni regolamentari per ciascuna tipologia di spesa e degli stanziamenti all'uopo disposti, per l'effettuazione delle spese relative a :

- acquisto di beni e richiesta di servizi
- spese di rappresentanza delle strutture interessate in Italia e all'estero
- organizzazione e partecipazione a conferenze, seminari, convegni e manifestazioni similari
- spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale autorizzato all'uso delle carte di credito, in occasione di missioni



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Art. 3 – Soggetti autorizzati

3.1 Titolari di carte di credito possono essere il Rettore, i Direttori di Dipartimento e di strutture ad essi assimilati.

3.2 Tali soggetti sono inoltre autorizzati ad utilizzare sistemi automatizzati in dotazione agli automezzi di servizio per il pagamento dei pedaggi autostradali.

3.3 L'uso delle carte di credito per le spese di rappresentanza è consentito nei limiti e secondo i criteri stabiliti tra tale tipologia di spesa nell'apposito regolamento ed eventualmente nel rispetto di ulteriori limiti e criteri stabiliti nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 4 - Convenzioni

4.1 Il Rettore ed i Direttori di Dipartimento e di strutture assimilate sono autorizzati a stipulare con la banca titolare del servizio di cassa per le rispettive strutture, apposita convenzione concernente le carte di credito, la quale deve indicare :

- la durata della convenzione
- l'eventuale costo per il rilascio, per l'utilizzo e per il rinnovo delle carte di credito
- il periodo di validità delle carte di credito
- la periodicità dell'invio dell'estratto conto e il termine di regolazione delle situazioni debitorie
- le modalità relative alla sostituzione in caso di smarrimento o sottrazione
- le modalità di regolazione dell'estratto conto periodico
- la responsabilità dei titolari delle carte di credito anche per l'uso non autorizzato delle stesse
- la determinazioni delle eventuali soglie massime di spesa

4.2 I soggetti di cui al punto 4.1 sono autorizzati a stipulare con le società affidatarie del servizio autostradale accordi concernenti le condizioni di fornitura e di utilizzazione dei sistemi informatici di pagamento differito dei pedaggi autostradali, dai quali deve risultare :

- la durata dell'accordo o della convenzione
- il costo per il rilascio delle tessere a pagamento differito e per l'uso di supporti informatici
- i sistemi automatici in uso
- le modalità di fatturazione affinché venga assicurata anche la correlazione tra il codice identificativo dell'utente e i corrispettivi dovuti
- la periodicità dell'invio delle fatture e le modalità di regolazione delle stesse
- le modalità relative alla sostituzione in caso di smarrimento o sottrazione dei supporti magnetici o informatici



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Art. 5 – Uso delle carte di credito, tessere e supporti informatici per transiti autostradali

5.1 La consegna della carta di credito al titolare deve risultare da apposito verbale dal quale deve risultare anche l'impegno del titolare della carta di credito a far pervenire ogni 15 giorni all'ordinatore di spesa identificato o al segretario amministrativo della struttura di afferenza, apposito riepilogo corredato dalla prescritta documentazione giustificativa, ivi comprese le ricevute rilasciate dai fornitori di beni o servizi attestanti l'uso della carta stessa.

5.2 Il titolare è obbligato ad adottare misure di massima cautela per la custodia e il buon uso della carta di credito ed è personalmente responsabile secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile.

5.3 Il titolare, in caso di smarrimento o di sottrazione della carta di credito, è tenuto sotto la propria personale responsabilità, a darne immediata comunicazione all'ente che l'ha rilasciata, anche a mezzo telefono, alla competente autorità di pubblica sicurezza ed al responsabile del centro di spesa di afferenza, secondo le prescrizioni contenute nella convenzione.

5.4 Le prescrizioni contenute nei punti precedenti si estendono anche all'uso delle tessere di transito e dei supporti informatici installati a bordo delle autovetture di servizio per il pagamento differito dei pedaggi autostradali.

5.5 I consegnatari degli autoveicoli, a corredo della documentazione di servizio, sono tenuti a conservare il verbale di consegna delle tessere e dei supporti informatici per i transiti autostradali, redatto secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

Art. 6 – Gestione e rendicontazione delle spese

6.1 Le spese per il rilascio, l'utilizzo e il rinnovo delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate alla categoria di bilancio relativa agli oneri finanziari.

6.2 Gli ordinatori di spesa, cui fanno riferimento i titolari dei documenti di credito sopra esposti, prevedono all'emissione, di regola con cadenza mensile, dei mandati di pagamento a favore dell'istituto di credito che ha rilasciato le carte di credito ovvero della società affidataria del servizio autostradale.

Art. 7 – Norme finali

7.1 Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

7.2 Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme stabilite dalla legge 28 dicembre 1995 n.549 e disposizioni dalla stessa richiamate nonchè da quelle contenute nel regolamento generale di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dai regolamenti delle strutture decentrate.

Parma, 25 luglio 2002

IL RETTORE

Gino Ferretti



RP/lc